



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E QUADRO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E.

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 9333640B61

SOMMARIO

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI	9
2.2 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	10
3.1 CLAUSOLA BROKER	11
3.2 DURATA	11
3.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO.....	12
3.4 REVISIONE DEL PREZZO	12
3.5 RECESSO	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	13
5. REQUISITI GENERALI	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	17
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	18
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....	19
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO	20
9. GARANZIA PROVVISORIA	21
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	25
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	29
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	31
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	33
13.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	33
13.3.2 DOCUMENTI A CORREDO	35
13.3.3 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	35
14. OFFERTA TECNICA	37
15. OFFERTA ECONOMICA.....	38
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	39
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	39
16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	42
16.3 METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	42
16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	42
16.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	44
17. COMMISSIONE DI GARA	44
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	45
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	46
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	49

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 2022/112-i/DSP del 27 giugno u.s., questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di assistenza sanitaria integrativa in favore del personale impiegatizio e quadro dell’Agenzia del Demanio.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: Codice).

La gara, che si terrà il giorno **23/09/2022**, dalle ore 10:00, è stata indetta mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea il 22/07/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo di committente www.agenziademano.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹ e sui quotidiani dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Valter Gennaro e-mail valter.gennaro@agenziademano.it

CIG: 9333640B61

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’Agenzia del Demanio – Direzione Generale (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza

¹ Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI sono pari ad € 1268,56, IVA inclusa. Le spese di pubblicazione sui quotidiani, nonché quelle relative all’avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI verranno comunicati prontamente all’aggiudicatario.

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" (**allegato A**).

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili al Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di

legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato,

ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'**AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE**, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare e relativi allegati:
 - allegato A - Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
 - domanda di partecipazione;
 - DGUE;
 - dichiarazione integrativa;
 - Patto di integrità;
 - Dichiarazione impresa ausiliaria;
 - Informativa privacy;
 - Scheda miglioramenti offerta tecnica;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Schema di contratto.

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: gare e aste – Forniture e altri servizi).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 12/09/2022**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 15/09/2022 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema e sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le sole comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non

aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipula del contratto avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e anche le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende quindi validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa in favore del personale impiegatizio e quadro dell'Agenzia del Demanio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in ragione delle caratteristiche intrinseche del servizio.

I contenuti della prestazione in esame sono meglio specificati nel Capitolato Tecnico.

Tabella n. 1 – oggetto e importo dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo totale
1	servizio di assistenza di sanitaria integrativa in favore del personale impiegatizio e quadro dell'Agenzia del Demanio	66512220-0	2.263.833,00

Il valore complessivo del contratto viene stimato, in via puramente presuntiva e non vincolante, in complessivi **2.263.833,00** (duemilioniduecentosessantatremilaottocentotrentatre/00) euro, pari ad euro 754.611,00 (settecentocinquantaquattromilaseicentoundici/00) annui, non soggetto ad I.V.A.; tale importo ha valore indicativo in quanto è stato determinato tenuto conto del periodo contrattuale complessivo, del corrispettivo unitario a base d'asta e delle relative quantità determinate con riferimento alle unità di personale assicurate alla data del 30/04/2022, come riportate nella sottostante tabella:

Tabella n. 2 – importo dell'appalto per prezzi unitari annui

n.	Voce di offerta economica	Prezzo unitario annuo a base d'asta	Quantità richiesta/stimata
1	Corrispettivo annuo lordo per ciascun dipendente impiegato-quadro ovvero per il rispettivo nucleo familiare	€ 455,00 (singolo) € 806,00 (nucleo)	1.083 (di cui 337 dipendenti singoli e 746 nuclei familiari)

L'importo a base di gara, determinato a misura, è comprensivo dei contributi per l'adesione al Fondo, degli eventuali premi da versare all'assicurazione e degli oneri fiscali previsti dalla legge.

Il corrispettivo dovuto per ogni nucleo assicurato si intende remunerativo per il complesso delle prestazioni oggetto del presente appalto comprese le eventuali prestazioni migliorative offerte.

In considerazione della natura del servizio, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari ad € 0.

3.1 CLAUSOLA BROKER

L'Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon SpA in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. con contratto di brokeraggio avente scadenza il 27 marzo 2024. Dopo detta data, l'attività verrà svolta dall'aggiudicatario della nuova procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

L'Agenzia e l'aggiudicatario si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, l'aggiudicatario dà atto che ogni comunicazione fatta dall'Agenzia al Broker si intenderà come fatta all'aggiudicatario stesso e viceversa, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dall'aggiudicatario all'Agenzia e viceversa. Si precisa che qualora le comunicazioni dell'Agenzia comportassero una modifica contrattuale, le stesse impegneranno l'aggiudicatario solo dopo il consenso scritto.

L'aggiudicatario inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker e/o tramite la Cassa di assistenza designata e che tale pagamento è da considerarsi liberatorio per l'Agenzia.

La remunerazione del Broker è a carico dell'aggiudicatario nella misura del 3% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio.

Resta inteso tra le Parti che ad Aon SpA, aggiudicataria dalla gara Broker indetta dall' Agenzia è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.

Per il periodo dal 28 marzo 2024 e fino alla scadenza del contratto assicurativo, la misura della remunerazione del broker sarà quella risultante dall'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio.

3.2 DURATA

La durata dell'appalto, (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi e decorre dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile del procedimento.

Ove necessario, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Agenzia.

3.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Agenzia relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte dell'Agenzia di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell'aggiudicatario o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione dell'Agenzia in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. L'Agenzia non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Agenzia all'aggiudicatario entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'Agenzia che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la restituzione all'Agenzia del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Nel caso di diminuzione del rischio, l'aggiudicatario è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dal citato art.1897; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

3.4 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, l'aggiudicatario, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare

all'Agenzia il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) L'Agenzia, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

3.5 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, l'aggiudicatario può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dall'aggiudicatario ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta dell'Agenzia.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Agenzia non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'aggiudicatario s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. L'Agenzia contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare **alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa **alla gara** in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa **alla gara** in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza

della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che le Compagnie di Assicurazione non sono ammesse a partecipare alla presente procedura in forma individuale ma unicamente in forma associata, in qualità di mandanti, con un Fondo che assumerà, invece, il ruolo di mandatario.

Ciò in quanto è necessaria la presenza in gara e quindi la disponibilità, per l'intera durata contrattuale, di un **Fondo Sanitario**, che – sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse successivamente intervenire – abbia finalità assistenziali, sia abilitato a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell'appalto e risulti idoneo ad assumerne la contraenza, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i..

Le Compagnie di Assicurazioni potranno inoltre rivestire il ruolo di ausiliarie, in caso di avvalimento, ovvero di subappaltatrici.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui agli articoli 3, comma 1, lettera p) e 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aventi la **qualifica di Fondo sanitario** ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., ed in particolare enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, che operino negli ambiti di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della salute del 31.03.2008, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *(ad eccezione dei soggetti per i quali non è prevista)* **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) *(per i Fondi sanitari)* **iscrizione** per l'anno 2022 alla "Anagrafe fondi sanitari integrativi" regolamentata dai decreti ministeriali 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009 del Ministero della salute. Nel caso di operatori economici non italiani, iscrizione ad albi o registri equipollenti per attività riconducibili all'oggetto dell'appalto. Il requisito si intende parimenti soddisfatto se, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Fondo che partecipa alla gara risulta iscritto all'Anagrafe fondi sanitari integrativi per l'annualità 2021 ed ha presentato nel 2022 la richiesta di rinnovo dell'iscrizione. Il Fondo aggiudicatario della gara dovrà comunque produrre l'attestazione per l'anno 2022, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione (**indicare il possesso del requisito, oppure la situazione equipollente sopra riportata, in DGUE Parte IV, Sezione A, punto 2), nonché, ove disponibili, i riferimenti della pertinente documentazione**);

Per le **Compagnie di assicurazione** e fermo restando che le stesse potranno partecipare unicamente in veste di mandanti di un RTI con un Fondo Sanitario, mandatario, secondo quanto meglio precisato al paragrafo 5 del presente Disciplinare:

- c) *(per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana)* **essere in possesso dell'autorizzazione** all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dei previgenti T.U. approvato con D.P.R. 13/2/1959, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. n. 175/1995 ovvero dall'ISVAP ai sensi del vigente D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (ovvero dall'IVASS da quando subentrato, ai sensi del DI 6 luglio 2012, n.95 e della successiva legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 135, all'ISVAP nelle funzioni già ad esso affidate);

(per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di prestazione di servizi) **aver adempiuto agli oneri di comunicazione** previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni e siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati;

(per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo) **essere in possesso dell'autorizzazione** rilasciata dall' ISVAP ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 209/2005 (ovvero dall'IVASS da quando subentrato, ai sensi del DI n. 6 luglio 2012, n.95 e della successiva legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 135, all'ISVAP nelle funzioni già ad esso affidate) e successive modificazioni e integrazioni e degli ulteriori requisiti ivi indicati.

(indicare il possesso del requisito, oppure la situazione equipollente sopra riportata, in DGUE Parte IV, Sezione A, punto 2), nonché, ove disponibili, i riferimenti della pertinente documentazione).

Non è ammesso il riparto in coassicurazione di cui all'art. 1911 del codice civile.

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020 e 2021) **una raccolta annua di contributi nel settore dell'assistenza sanitaria integrativa pari ad almeno € 800.000,00 (ottocentomila/00) (indicare il possesso del requisito in DGUE Parte IV, Sezione B, punto 2a);**

N.B.: le compagnie di assicurazione che partecipano alla procedura in qualità di mandanti di un raggruppamento dimostrano il possesso del requisito di cui sopra con la raccolta di premi nel ramo assicurativo Malattia al netto dell'IVA.

Ove le informazioni sulla raccolta dei contributi di cui sopra non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Per la comprova del requisito dovrà essere fornita la produzione (tramite AVCPass) dei bilanci approvati relativi al periodo considerato o documento equivalente, con indicazione dei ricavi afferenti ai contributi di cui alla lett. d). Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) aver avuto nell'anno 2021 un numero di assistiti nel settore dell'assistenza sanitaria integrativa pari ad almeno n. **3.000 unità (indicare il possesso del requisito in DGUE Parte IV, Sezione C, punto 13);**

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite AVCPass):

- della copia conforme dei contratti/convenzioni dichiarati dal concorrente, con indicazione

del committente, della descrizione del Piano, della data del Piano e del numero degli assistiti;

- *in ipotesi di soggetti pubblici*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- *in ipotesi di soggetti privati*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, se disponibili, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione; in alternativa una autocertificazione del concorrente riportante quanto in precedenza indicato.

f) avere, per tutta la durata del contratto, la disponibilità di un numero di **strutture sanitarie convenzionate** in Italia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in convenzione, non inferiore a:

- **35 Strutture sanitarie convenzionate** per ricovero/intervento chirurgico, presenti nel territorio di Roma e Provincia di Roma, abilitate al ricovero notturno e diurno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico);
- **150 Centri medici convenzionati** per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche/terapeutiche (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici), presenti nel territorio di Roma e provincia di Roma;
- **200 Strutture sanitarie convenzionate** per ricovero/intervento chirurgico abilitate al ricovero notturno e diurno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) e **500 Centri convenzionati** per visite specialistiche e diagnostiche/terapeutiche (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici), presenti sul territorio nazionale (esclusa Roma e Provincia di Roma), con almeno 1 struttura per capoluogo di Regione.

(indicare il possesso del requisito in DGUE Parte IV, sez. C, punto 13).

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione (tramite AVCPass) di un elenco dettagliato delle strutture stesse con indicazione della relativa localizzazione sul territorio nazionale e dei servizi sopra richiesti effettivamente attivati, corredato dalla documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascun operatore raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **iscrizione alla "Anagrafe dei fondi sanitari"** di cui al punto **6.1 lettera b)** deve essere posseduto da ciascun Fondo Sanitario (Ente, cassa o società di mutuo soccorso) partecipante al raggruppamento.

Il requisito dell'**autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia** di cui al punto **6.1 lett. c)** deve essere posseduto da ogni singola compagnia assicuratrice facente parte, in qualità di mandante, del raggruppamento.

I requisiti relativi alla raccolta annua di contributi nel settore dell'assistenza sanitaria integrativa negli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020 e 2021) di cui al punto **6.2 lett. d)**, al numero di assistiti non inferiore a 3.000 unità nell'anno 2021 di cui al punto **6.3 lett. e)** e al numero minimo di strutture sanitarie convenzionate di cui al punto **6.3 lett. f)**, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo **6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio ed, eventualmente, qualora il consorzio non partecipi con la propria struttura ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. 50/2016, anche dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di **iscrizione alla "Anagrafe dei fondi sanitari"** di cui al punto **6.1 lettera b)** deve essere posseduto dalle consorziate indicate come esecutrici qualora il consorzio non partecipi con la propria struttura ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. 50/2016. In tal caso il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Dlgs.50/2016.

In ogni caso non è comunque consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o

associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nel punto 13.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al par. 13.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere subappaltatore di altro concorrente.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione ovvero presenti dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui § 2.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al § 13.2. e 13.3.1. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, è prevista la presentazione di una **garanzia fideiussoria**, di importo pari a **Euro 45.276,66 corrispondente al 2% dell'importo a base di gara**.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro, piccoli e medi operatori economici**² dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

² Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.

- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR**.

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR**.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di:

Banca d'Italia – Tesoreria di Roma

IBAN: IT81O0100003245348400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. **codice IPA OG7RMZ**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG**: inserire il CIG, su un numero massimo di 15 caratteri;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore;

b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta A, in alternativa, uno fra i seguenti documenti:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) o con altro tipo di firma elettronica qualificata ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo ANAC dovuto per la procedura per la quale si presenta offerta determinato nell'importo di Euro 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.

Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nel prospetto di cui al paragrafo 1 "Premesse". Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22/09/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**

- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1.2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**OFFERTA** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione**

amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente

Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che:

La documentazione di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, previa comunicazione diretta al singolo operatore, se unico partecipante ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, a ciascun componente del raggruppamento, assegna un termine di **7 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Tabella n. 3 – Documentazione amministrativa

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	BUSTA
Domanda di partecipazione – All. I	AMMINISTRATIVA
DGUE concorrente – All. II	AMMINISTRATIVA
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III	AMMINISTRATIVA
Patto di integrità – All. IV	AMMINISTRATIVA
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V	AMMINISTRATIVA
PASSOE	AMMINISTRATIVA
Dichiarazione sostitutiva art. 89 co. 1 – contratto di avvalimento	AMMINISTRATIVA
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale dichiarazione integrativa al DGUE dell'ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale PASSOE dell'ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	AMMINISTRATIVA

Procure	AMMINISTRATIVA
F24 attestante il pagamento del bollo	AMMINISTRATIVA
Garanzia provvisoria e impegno	AMMINISTRATIVA
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	AMMINISTRATIVA
Contributo ANAC	AMMINISTRATIVA
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	AMMINISTRATIVA

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24. Il codice tributo per il pagamento è il **codice 1552**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare, nell’apposito campo “comprova imposta di bollo” copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti (mod. F24).

Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso di RT l’imposta di bollo è unica per l’intero RT.

In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’**AII. I** dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita busta, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 13 **ed essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005** dal legale rappresentante, o da un procuratore, del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituito**, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non **ancora costituiti**, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso,

- a) copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► indicare

- la **forma giuridica di partecipazione** alla gara con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA, PEC costituente il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 presso cui ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice oppure, per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, altro strumento analogo negli altri Stati membri ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice);

nonché

- (in caso di **consorzi stabili che non partecipano in proprio**) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;

- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016**) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché **le parti e le quote** del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- (in caso di **RT costituendi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016**) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► e dichiarare:

- a) di aver preso integrale visione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni e i termini in essi contenuti;
- b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni e dei requisiti di partecipazione, il cui possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, sarà oggetto di verifica da parte dell'Agenzia del Demanio;
- c) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

- d) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- e) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di "accesso agli atti", ovvero a chiunque eserciti il diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di non autorizzare la stazione appaltante, qualora sia stato esercitato il diritto di "accesso agli atti" o il diritto di "accesso civico" di cui innanzi, a rilasciare copia dell'offerta tecnica, specificando in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale, e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B.: tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

- f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dalla Stazione Appaltante e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibili sul sito istituzionale (www.agenziademanio.it nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice e Modello di organizzazione, pena la risoluzione del contratto.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**AII. II**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

➤ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di **ricorso all'avvalimento**, si richiede la compilazione della **sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella **Busta A - Documentazione amministrativa**:
 - 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 13.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. 24;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e si obbliga altresì a non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata o come ausiliaria di altro concorrente;
- 5) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

- **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto e fermi restando i limiti indicati al paragrafo 8 del presente disciplinare, indica nella Parte II, lettera D, la volontà di avvalersi o meno del subappalto. In caso affermativo, dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo contrattuale.

- **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

- **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo **6.1** del presente disciplinare;
- B) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo **6.2** del presente disciplinare;
- C) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo **6.3** del presente disciplinare.

N.B.: avuto riguardo ai requisiti di cui al par. **6.3** lett. e) e f) l'operatore economico dovrà indicare all'interno del DGUE, nella Parte IV Sez. C, punto 13, il possesso dei requisiti

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai seguenti soggetti:

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE debitamente sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio, eventualmente, concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto*) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro³;

³ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

- d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- II. *(ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali)* che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art.80, comma 4 del D.lgs. 50/2016);
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019 e poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017);
- IV. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato, allegando la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Ovvero

- (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267 e non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto)* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4⁴ del Codice appalti;
- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

⁴ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

13.3.2 DOCUMENTI A CORREDO

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** di cui al paragrafo 13.1;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**All. IV**). L'allegato in questione dovrà essere presentato da **tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE**;
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE dovrà recare l'indicazione di tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE ivi comprese le imprese ausiliarie;
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*" (**All. V**). **L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE**.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

13.3.3 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la parte e la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la parte e la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della parte e percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la parte e percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con

scrittura privata.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione integrante la busta "B – Offerta Tecnica":

Tabella n. 4 – Offerta tecnica

OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTO TECNICO	BUSTA
Relazione tecnica sulla gestione dei sinistri	TECNICA
Offerta sui criteri quantitativi e tabellari (All. VI)	TECNICA

In particolare, l'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 13.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

a) Elaborato n. 1, denominato "RELAZIONE TECNICA SULLA GESTIONE DEI SINISTRI",

La relazione tecnica, da inserire nella Busta B con riferimento al criterio di valutazione n. 1 e ai rispettivi sub-criteri indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le caratteristiche metodologiche e qualitative della gestione dei sinistri in convenzionamento diretto e modalità di rimborso.

In particolare, la relazione dovrà essere composta da 3 parti (Parte A, Parte B e Parte C) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei sub-criteri 1.a), 1.b) e 1.c), di seguito meglio esplicitati.

La relazione dovrà essere redatta in non più di 10 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 12.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli elenchi. Le pagine in soprannumero e ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non saranno valutate dalla Commissione di gara.

Quanto ai Criteri tecnici di valutazione, a cui dovrà essere data risposta nelle specifiche parti della relazione, essi sono così delineati:

- **"Criterio A" (Parte A della relazione) - Organizzazione della struttura dedicata e Procedure di gestione dei sinistri in regime diretto e indiretto**

Nella Parte A della relazione tecnica, denominata "Organizzazione della struttura dedicata e Procedure di gestione dei sinistri in regime diretto e indiretto", dovrà essere descritta, a titolo esemplificativo, l'organizzazione della struttura dedicata nonché le procedure di presa in carico e liquidative affinché l'assicurato possa fruire della prestazione sia in regime di convenzionamento diretto che per i rimborsi indiretti. In particolare, oltre ad ogni ulteriore elemento opportuno, dovranno essere descritte le dotazioni tecnologiche, gli applicativi software utilizzati, il personale dedicato e la

relativa formazione.

- **“Criterio B”** (Parte B della relazione) – **Performance della Centrale Operativa**

Nella Parte B della relazione tecnica, denominata “Performance della Centrale Operativa”, dovrà essere descritta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disponibilità della centrale in termini di orari di operatività, operatori dedicati alla particolare copertura sanitaria del personale dell’Agenzia, statistiche di evasione delle pratiche e tempistiche di risposta.

- **“Criterio C”** (Parte C della relazione) – **Reportistica sui sinistri**

Nella Parte C della relazione tecnica, denominata “Reportistica sui sinistri”, dovrà essere descritto il dettaglio relativo alla documentazione prevista, la possibilità di fornire ulteriori elementi anche a richiesta della Stazione appaltante, la frequenza di rilascio dei report, etc.

NB: Nell’ambito della Relazione Tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

b) Elaborato n. 2, denominato “SCHEDE MIGLIORAMENTI”

Con riferimento ai criteri di valutazione da 2 a 10 indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1, il concorrente dovrà inserire nella Busta B un elaborato denominato “Scheda miglioramenti”, da predisporre preferibilmente mediante compilazione del modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (All. VI), nel quale, per ciascun criterio di valutazione, dovranno essere selezionate le caselle previste per i singoli criteri tabellari (criteri nn. 2, 3, 8, 9 e 10), ed inseriti i dati numerici per i criteri quantitativi (criteri nn. 4, 5, 6 e 7), in relazione ai quali verranno attribuiti i rispettivi punteggi tabellari o quantitativi sulla scorta delle formule di attribuzione dei punteggi indicate nel successivo paragrafo 16.4.

15. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 13.1.

L’“Offerta economica”, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **il ribasso percentuale unico**, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare su entrambi gli importi massimi unitari stimati rispettivamente per il pacchetto “nucleo” (pari ad € 806,00) e per il pacchetto “single” (pari ad € 455,00).

L’offerta economica dovrà includere tutti gli oneri connessi al servizio di assistenza sanitaria

integrativa, quali:

- oneri fiscali;
- premi da versare al soggetto contraente;
- canoni di convenzione.

Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 5 - Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	max 80 punti complessivi
Offerta economica	max 20 punti complessivi
TOTALE	100 punti

Il punteggio totale per l'offerta i-esima (P_i) è dato dalla somma del punteggio tecnico (P_{ti}) e del punteggio economico (P_{ei}), secondo l'espressione seguente:

$$P_i = P_{ti} + P_{ei}$$

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 6 - Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE /CRITERI TABELLARI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T
1	RELAZIONE TECNICA SULLA GESTIONE DEI SINISTRI Caratteristiche metodologiche e qualitative della gestione dei sinistri in convenzionamento diretto e modalità di rimborso. La relazione dovrà dettagliare:	20	1.a	Organizzazione della struttura dedicata e Procedure di gestione dei sinistri in regime diretto e indiretto (dotazioni tecnologiche e procedure, personale dedicato, formazione del personale)	10		
			1.b	Performance della Centrale Operativa (compresi i tempi medi di attesa)	6		
			1.c	Reportistica sui sinistri (granularità dei dati e periodicità)	4		
2	TEMPISTICHE DI RIMBORSO	6		Entro 30 giorni come da capitolato			0
				Entro 20 giorni			6
3	FINESTRA DI ADESIONE ANNUALE In caso di accettazione della seguente miglioria, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5.1 del Capitolato, ad ogni rinnovo annuale la Società concederà 45 giorni per l'estensione al nucleo familiare che non avesse aderito in precedenza.	10		NO			0
				SI			10
4	STRUTTURE ABILITATE AL RICOVERO CONVENZIONATE NELLA PROVINCIA DI ROMA Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con case di cura nella Provincia di Roma, fermo restando il numero minimo previsto in merito ai requisiti di partecipazione.	5				5	

5	CENTRI DIAGNOSTICI CONVENZIONATI NELLA PROVINCIA DI ROMA Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con case di cura nella Provincia di Roma, fermo restando il numero minimo previsto in merito ai requisiti di partecipazione.	5				5	
6	STRUTTURE ABILITATE AL RICOVERO CONVENZIONATE SUL TERRITORIO NAZIONALE ECETTO LA PROVINCIA DI ROMA Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti, fermo restando il numero minimo previsto in merito ai requisiti di partecipazione.	5				5	
7	CENTRI DIAGNOSTICI CONVENZIONATI SUL TERRITORIO NAZIONALE ECETTO LA PROVINCIA DI ROMA Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti fermo restando il numero minimo previsto in merito ai requisiti di partecipazione.	5				5	
8	GARANZIA EXTRA OSPEDALIERE Riduzione franchigie fuori rete	8		€ 75 (come da capitolato)			0
				€ 60			5
				€ 50			8
9	CURE ONCOLOGICHE Aumento massimale	8		€ 3.000 (come da capitolato)			0
				€ 7.000			5
				€ 10.000			8
10	PARTO NATURALE Aumento massimale	8		€ 3.000 (come da capitolato)			0
				€ 3.500			5
				€ 4.000			8
TOTALE		80					

16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica, pari ad un massimo di 20 punti, sarà attribuito sulla base di un ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare su entrambi gli importi massimi unitari stimati rispettivamente per il pacchetto "nucleo" (pari ad € 806,00) e per il pacchetto "single" (pari ad € 455,00).

Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

16.3 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale per l'offerta i -esima (P_i) è dato dalla somma del punteggio tecnico (P_t) e del punteggio economico (P_e), secondo l'espressione seguente:

$$P_i = PD(1.a, 1.b, 1.c) + PQ(4, 5, 6, 7) + PT(2, 3, 8, 9, 10) + P_{e_i}$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i -esimo;
- i è l'offerta i -esima;
- $PD(1.a, 1.b, 1.c)$, è il punteggio discrezionale attribuito a ciascuno dei sub-criteri (1.a, 1.b, 1.c) esplicitati nella tabella n. 6 del precedente paragrafo 16.1, secondo la formula del metodo aggregativo compensatore riportata al successivo paragrafo 16.4;
- $PQ(4, 5, 6, 7)$, è il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri quantitativi (4, 5, 6, 7), secondo la formula riportata al paragrafo 16.4;
- $PT(2, 3, 8, 9, 10)$ è il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri tabellari (2, 3, 8, 9, 10), laddove soddisfatte le richieste di cui alla tabella n. 6 del paragrafo 16.1;
- P_{e_i} è il punteggio economico attribuito all'offerta i -esima secondo la formula di cui al paragrafo 16.5.

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi, ottenuti in base alle indicazioni di seguito riportate con riferimento a ciascuna tipologia di criterio discrezionale, quantitativo e tabellare di cui alla tabella n. 6 sopra riportata.

1) Per ciascuno dei sub-criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella n. 6, (afferenti alla "relazione tecnica" di cui al criterio di valutazione n. 1 ed indicati rispettivamente ai nn. 1.a), 1.b) e 1.c)), i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, i quali attribuiranno un coefficiente variabile tra 0 e 1, con un numero massimo di decimali paria a 2, secondo il seguente elenco

utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- **Ottimo, coefficiente: 1.** Le prestazioni aggiuntive e le relative condizioni offerte corrispondono alle necessità dei Servizi in modo eccellente;
- **Più che adeguato, coefficiente: 0,8.** Le prestazioni aggiuntive e le relative condizioni offerte corrispondono alle necessità dei Servizi in modo più che adeguato;
- **Adeguato, coefficiente: 0,6.** Le prestazioni aggiuntive e le relative condizioni offerte corrispondono alle necessità dei Servizi in modo sufficiente;
- **Parzialmente adeguato, coefficiente 0,4.** Le prestazioni aggiuntive e le relative condizioni offerte corrispondono alle necessità dei Servizi in modo insufficiente;
- **Solo parzialmente adeguato, coefficiente: 0,2.** Le prestazioni aggiuntive e le relative condizioni corrispondono alle necessità dei Servizi solo in minimo modo;
- **Non adeguato, coefficiente: 0.** Non sono state offerte prestazioni aggiuntive ovvero le prestazioni aggiuntive e le relative condizioni non corrispondono per nulla alle necessità dei Servizi.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza rimodulati tutti gli altri coefficienti.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, con la seguente formula:

$$a_i = \sum_k^m (F_k \cdot a_{i,k})$$

dove:

a_i è il punteggio dell'i-esimo concorrente per il criterio di valutazione n 1;

m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione n. 1;

F_k è il sub-peso del k-esimo sub-criterio di valutazione;

$a_{i,k}$ è il coefficiente attribuito all'i-esimo concorrente per il k-esimo sub-criterio di valutazione;

2) Per ciascuno dei criteri quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della predetta tabella n. 6 (criteri nn. 4, 5, 6 e 7), il punteggio a ciascun concorrente, fino ad un massimo di 5 punti per criterio, è attribuito in relazione al numero di convenzionamenti posseduti dal concorrente, con la seguente formula:

$$Pt = N/N_{max} * 5$$

dove

Pt= punteggio attribuito

N numero di convenzionamenti indicati nell'offerta

Nmax numero più alto di convenzionamenti indicato nelle Offerte

3) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella n. 6, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

16.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

$$V(a)_i = Ra/R_{max} * 20$$

Dove:

- **Ra**: ribasso unico percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, offerto dal concorrente in esame
- **Rmax**: ribasso unico percentuale più alto rispetto all’importo posto a base di gara, offerto in sede di gara

17. COMMISSIONE DI GARA

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c) della l. 55/2019, la Commissione di gara è nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, successivamente al termine di scadenza delle offerte.

La composizione della Commissione, che sarà costituita da 3 membri, ed i curricula di questi ultimi, saranno pubblicati sul sito www.agenziademanio.it, nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Alla Commissione è demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, ivi incluso l’esame della documentazione amministrativa.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 23/09/2022 alle ore 10.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra la commissione provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi almeno un giorno prima della seduta.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice procede successivamente, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;

- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula dovrà aver luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuto compatibile con la sollecita esecuzione del contratto.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitano il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato **Informativa trattamento dati personali – All.V**).

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016). L'indirizzo a cui inviare l'istanza di accesso è servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it

Il Direttore
Ing. Massimo Babudri

Visto
Il Responsabile del procedimento
Dott. Valter Gennaro

Visto
Il Responsabile della U.O.
Gare e Supporto Legale
Dott.ssa Lucia Belloni